



# COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 7 DEL 29.04.2016

**OGGETTO: TESTO UNICO DEI REGOLAMENTI RELATIVI ALLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI MONTECRETO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

L'anno **duemilasedici** addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1 - BONUCCHI LEANDRO	P		8 - FONTANA ELISABETTA	P	
2 - NUCCI MANUELA	P				
3 - FIOCCHI MARCELLO	P				
4 - BARTOLINI LORENZO	P				
5 - FERRARI MATTEO	P				
6 - BENASSI CLAUDIO	A				
7 - SANTI GIACOMO	A				

Totale presenti **6**

Totale assenti **2**

Assiste alla seduta il Segretario Dott. **MIGLIORI MANUELA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Visto** l'art. 1, comma 639, della Legge 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), la quale si compone:
  - dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
  - di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
  - nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;Visti gli artt. 38 e seguenti del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 che disciplina la tassa sulle occupazioni di suoli ed aree pubblici (TOSAP);
- **Richiamata** la delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 08/06/2006 e s.m.e.i., con la quale è stato approvato il Testo Unico dei Regolamenti relativi alle Entrate Tributarie del Comune di Montecreto in vigore dal 1° gennaio 2006;
- **Considerato** che:
  - l'art. 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388, avente ad oggetto Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), dispone: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
  - l'art. 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267, dispone: "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
  - in attuazione della predetta norma, nel corso della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali del 18 febbraio 2016 è stato differito al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione anno 2016.
- **Considerato** che si rende necessario prevedere la modifica, l'integrazione, l'abrogazione e l'introduzione di alcuni articoli del suddetto Testo Unico;

**Visto l'art. 14 del Titolo IV dal titolo "Dilazioni di versamento" il quale recita:**

#### **Articolo 14 - Dilazione del versamento**

- 1. Qualora non sia altrove diversamente stabilito nel presente Testo Unico o da una norma di legge, nel caso in cui il carico tributario sia costituito o sia comprensivo di tributi arretrati, e risulti particolarmente oneroso in ragione della comprovata disponibilità o difficoltà economica del contribuente, su richiesta del medesimo, il funzionario responsabile può eccezionalmente dilazionare il pagamento dei tributi e delle entrate patrimoniali per un periodo massimo di tre anni, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non pagata. La cadenza ed il termine di scadenza delle singole rate è stabilita dall'ufficio, con l'atto di accoglimento in ragione della miglior gestione amministrativa della pratica specifica, avuto riguardo alla situazione complessiva delle attività e delle incombenze dell'ufficio stesso.*
- 2. Alternativamente a quanto disposto al comma precedente, sempre che sussistano le medesime condizioni in esso previste, su specifica richiesta del contribuente, può essere concessa la sospensione della riscossione di quanto dovuto per un periodo massimo di un anno e successivamente, la ripartizione del pagamento rateizzato dell'importo dovuto per un periodo massimo di due anni.*
- 3. Se l'importo complessivamente dovuto è superiore a 7.500,00 Euro, il riconoscimento dei benefici di cui ai punti precedenti, è subordinato alla prestazione di idonea garanzia per il periodo di sospensione e/o di rateazione aumentato di un anno, mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata, rispettivamente, da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane, o da un istituto o impresa di assicurazione, purché trattasi di soggetto abilitato all'esercizio del ramo cauzioni.*
- 4. La giunta comunale, con proprio atto, qualora il caso di specie lo rendesse opportuno, può stabilire: deroghe o forme di prestazione diverse circa l'obbligo di garanzia, di cui ai precedenti commi del presente articolo, a carico del contribuente aderente in caso di pagamento rateizzato; diverse modalità e diversi termini di pagamento rateizzato del debito tributario rispetto a quanto disposto ai precedenti commi.*

#### **Considerato che:**

dall'esperienza dell'Ufficio preposto, si rende necessario modificare la disciplina afferente la dilazione di pagamento al fine di rendere l'istituto maggiormente fruibile da parte dei cittadini, tenuto conto dell'attuale nota e perdurante situazione recessiva economico-sociale;

per esempio, costituisce condizione impeditiva la subordinazione dell'accoglimento delle istanze di dilazione alla presentazione di garanzia fidejussoria, dovendosi prendere atto della difficoltà (se non impossibilità) diffusa da parte dei cittadini ad ottenere il rilascio di una tale garanzia da parte degli istituti di credito o compagnie assicurative a causa della situazione economico-finanziaria del richiedente, rischiando paradossalmente di rifiutare le istanze di soggetti che versano in effettiva difficoltà economica.

Ritenuto opportuno sostituire l'attuale metodologia delle dilazioni di pagamento con un sistema maggiormente oggettivo con l'individuazione del numero massimo di rate concedibili, sulla base di scaglioni d'importo. Per quanto sopra detto, in un ottica di maggiore semplificazione ed

economicità, con l'intento di snellire e velocizzare l'attività amministrativa in merito alle richieste presentate dai contribuenti si ritiene di sostituire l'art' 14 con il seguente:

#### **Articolo 14 - Dilazione del versamento**

1. Qualora non sia altrove diversamente stabilito nel presente Testo Unico o da una norma di legge, nel caso in cui il carico tributario sia costituito o sia comprensivo di tributi arretrati, e risulti particolarmente oneroso in ragione della temporanea e comprovata disponibilità o difficoltà economica del contribuente, su richiesta del medesimo, il funzionario responsabile può eccezionalmente dilazionare il pagamento dei tributi e delle entrate patrimoniali concedendo la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di settantadue rate che in ogni caso non potrà superare i seguenti limiti:

- a) fino a euro 200,00: nessuna rateizzazione;
- b) da euro 200,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
- d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
- e) da euro 2000,01 a euro 5.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- f) da euro 5.000,01 a euro 10.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- g) da euro 10.000,01 a euro 20.000,00: fino a trentasei rate mensili;
- h) da euro 20.000,01 a euro 30.000,00: fino a quarantotto rate mensili;
- i) da euro 30.000,01 a euro 50.000,00: fino a sessanta rate mensili;
- j) oltre 50.000,00: fino a settantadue rate mensili.

In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Il funzionario responsabile potrà richiedere documentazione idonea a comprovare lo stato patrimoniale ed economico del soggetto debitore.

- 1) La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi come da presente regolamento;
- 2) La rata di pagamento minima è pari ad euro 100,00. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese;
- 3) La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate;
- 4) Il mancato pagamento della prima rata entro la scadenza o di due rate anche non consecutive comporta la decadenza della rateizzazione e l'obbligo di pagamento entro 30 giorni, in un'unica soluzione, del debito residuo, il quale non è più rateizzabile;
- 5) Su richiesta del debitore il funzionario responsabile, fermo restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1 del presente articolo, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.

Di approvare i seguenti criteri e modalità di applicazione:

La presente direttiva:

- a) Si applica al debito o posizione debitoria riferita ad ogni singolo debitore relativa ad entrate, comprensive di eventuali interessi e sanzioni e spese, dovute anche per più anni a seguito di attività di accertamento e/o liquidazione;
- b) Si rende necessaria al fine di evitare casi di discrezionalità e/o disomogeneità da parte degli uffici competenti in fase di accettazione rilascio di tale agevolazione, individuando

criteri uniformi per l'individuazione delle situazioni di temporanea e obiettiva difficoltà economica, e quindi individuare gli aventi diritto alla dilazione, e la determinazione del numero di rate da riconoscere. L'individuazione dei criteri e delle procedure si rende essenziale da una parte per la necessità di accertare la citata temporanea situazione di obiettiva difficoltà del richiedente, dall'altra per l'esigenza di perseguire l'economicità, l'efficienza e la speditezza dell'azione amministrativa;

c) L'importo di riferimento della rata minima, individuato in € 100,00 è assunto a riferimento per riconoscere il diritto alla dilazione del debito; in caso di eccezionale difficoltà, autocertificata o documentata dal debitore oppure accertata dall'ufficio potranno essere riconosciute dilazioni con rate di importo inferiore a quello di riferimento sopra riportato.

Al fine della del rilascio della dilazione di versamento, la documentazione da allegare alla richiesta sarà:

- 1) Per le persone fisiche: copia del saldo dell'ultimo estratto conto relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito e/o il saldo al 31 dicembre dei conti bancari postali o di deposito a lui intestati;
- 2) Per le persone giuridiche:
  - Srl, Spa e società in accomandita per azioni: copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso l'ufficio del Registro delle Imprese ovvero, in alternativa, una relazione relativa allo stato economico – patrimoniale approvata dall'organo contabile;
  - Società di persone e ditte individuali: copia dell'ultimo Modello Unico presentato e una relazione economico – patrimoniale sottoscritta da uno dei soci o dal titolare

Nel caso in cui, a seguito della verifica della documentazione presentata dal debitore, non risulti possibile concedere la dilazione del versamento, il debitore stesso potrà comunque accedere al beneficio facendo valere particolari condizioni che abbiano determinato una radicale modifica della situazione reddituale e patrimoniale risultante dall'I.S.E.E.; Siffatte condizioni sono da ritenersi sussistenti, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

- cessazione del rapporto di lavoro, per un lavoratore dipendente;
- insorgenza, nel nucleo familiare, di una grave patologia che abbia determinato ingenti spese mediche;
- contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento corrente (in autoliquidazione) di tributi e contributi, a condizione che le obbligazioni pecuniarie in scadenza siano di entità rilevante in rapporto all'I.S.E.E. del nucleo familiare del debitore.

Limitatamente ai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, tali condizioni sono, inoltre, da ritenersi sussistenti anche allorché l'attività di impresa risenta sensibilmente di improvvise ed oggettive crisi del mercato di riferimento, anche di carattere locale, ovvero di eventi imprevedibili provocati da forza maggiore.

In tutti i suddetti casi, la radicale modifica della situazione reddituale e patrimoniale espressa dall'I.S.E.E. dovrà essere idoneamente documentata e la relativa decisione dovrà esaurientemente motivata.

- In merito alla dilazione di pagamento delle entrate riscosse **ordinariamente (e non a seguito di atti di accertamento/liquidazione)**, la dilazione di pagamento è concedibile

con riferimento esclusivo alla tassa rifiuti (comprese maggiorazioni, addizionali e spese) secondo i seguenti criteri applicativi che seguono:

- 1) La dilazione è concedibile nelle sole "ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso" da verificarsi applicando i criteri e modalità sopra esposti.
- 2) In deroga, a quanto sopra disciplinato nel presente atto, salvo casi di eccezionale difficoltà, autocertificata o documentata dal debitore oppure accertata dall'ufficio, di norma possono essere concesse un numero massimo di 2 (DUE) rate ciascuna di importo non inferiore ad € 50,00, con riferimento a quanto dovuto in sede di acconto o conguaglio oppure per l'intero anno.
- 3) Di norma e salvo eventi eccezionali non è concedibile la dilazione di pagamento degli importi per tributi ed entrate diverse da quelle precedenti dovuti in sede di autoliquidazione annuale come ad esempio IMU e TASI.

**Visto l'art. 18 – “Compensazione ed accollo delle obbligazioni tributarie”, il quale cita:**

#### ***Articolo 18 - Compensazione ed accollo delle obbligazioni tributarie***

- 1. L'obbligazione tributaria può essere estinta per compensazione tra debiti dovuti e crediti vantati dallo stesso contribuente in relazione al medesimo tributo anche se riferito a diversi anni d'imposta.*
- 2. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario. L'obbligazione tributaria può essere estinta per compensazione tra debiti dovuti dall'accollato e crediti vantati dall'accollante nei confronti del Comune in relazione al medesimo tributo anche se riferito a diversi anni d'imposta.*
- 3. La compensazione e l'accollo non sono possibili per debiti e crediti prescritti o per quali sia intervenuta decadenza nei modi e nei termini di legge.*
- 4. La compensazione e l'accollo devono essere richiesti dagli interessati per iscritto, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'ufficio competente, corredata di distinta analitica e dettagliata dei conteggi e compensazioni e della provenienza e causa dei debiti e dei crediti, adeguatamente documentati o autocertificati nel rispetto della normativa vigente in materia.*
- 5. Nel caso della compensazione la richiesta deve essere avanzata e sottoscritta dal contribuente debitore.*
- 6. Nel caso dell'accollo la richiesta deve essere avanzata e sottoscritta congiuntamente dall'accollato e dall'accollante, dovendo risultare dalla stessa chiaramente i termini ed i limiti dell'accollo.*
- 7. La richiesta si considera non presentata e priva di effetti in caso di mancato utilizzo o incompleta compilazione della citata modulistica o in caso di mancata sottoscrizione della stessa ai sensi dei precedenti commi.*
- 8. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano per le richieste presentate prima della decorrenza degli effetti della delibera di approvazione del presente articolo ed in ogni caso*

*qualora l'incompleta compilazione riguardi elementi non essenziali per l'identificazione del richiedente ovvero ai fini del controllo dei conteggi, delle compensazioni, della provenienza e causa dei debiti e dei crediti, fatto salvo il potere del Servizio Competente di chiedere l'integrazione della modulistica e della documentazione.*

*9. La compensazione e l'accollo sono accordati con atto adottato dal funzionario competente.*

*10. Se entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta nessun atto è adottato e comunicato e se il caso di specie lo consente, i richiedenti possono procedere alla compensazione ed all'accollo, versando nei termini di legge le somme eventualmente ancora dovute a seguito della compensazione.*

*11. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano qualora il credito vantato o il debito dovuto dal richiedente, dall'accollato o dall'accollante sia superiore a Euro 1.000,00=;*

*12. Resta in ogni caso impregiudicato, anche decorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta, il potere del Servizio competente di procedere ai necessari controlli e verifiche di quanto richiesto, anche ingiungendo ai richiedenti di produrre la documentazione attestante i crediti vantati dagli stessi, nonché il potere di adottare e comunicare gli atti del caso.*

*13. Quanto disposto nei precedenti commi del presente articolo si applica anche a tutte le ipotesi di compensazione previste da disposizioni di legge in vigore relative ai tributi comunali.*

*14. Per quanto non disposto nel presente articolo si applica la normativa generale fiscale ed in subordine quella civilistica.*

### **Considerato**

- che a seguito della veloce evoluzione della normativa sui tributi locali, l'istituzione e la soppressione di diversi codici tributo ha spesso generato confusione nei versamenti da parte dei contribuenti, soprattutto nei casi di pagamenti IMU e TASI in quanto, a causa di modifiche di quote di possesso o di cambi di residenza avvenuti in corso d'anno, si possono essere verificati errori di calcoli comportando il versamento di quote da parte dello stesso soggetto a titolo TASI anziché a titolo IMU o viceversa, oppure versamenti in eccesso;

- che le suddette situazioni comporterebbero il rimborso di quanto pagato in eccesso ed il recupero di quanto pagato in difetto spesso per cifre contenute, con un aggravio per l'ufficio e inutili inconvenienti per i contribuenti, i quali mal comprenderebbero il comportamento dell'amministrazione (pur supportato da precise indicazioni normative) considerata anche la palese buona fede dei soggetti interessati;

Fermo restando quanto il vigente regolamento prevede, ai sensi di legge, relativamente all'istituto dell'"accollo del debito d'imposta altrui";

Per quanto sopra detto, in un'ottica di maggiore semplificazione ed economicità, con l'intento di snellire e velocizzare l'attività amministrativa in merito alle richieste presentate dai contribuenti si ritiene di sostituire l'art' 18 con il seguente

### **Articolo 18 - Compensazione ed accollo delle obbligazioni tributarie**

1) L'obbligazione tributaria può essere estinta per compensazione tra debiti dovuti e crediti vantati dallo stesso contribuente in relazione a diversi tributi anche se riferito a diversi anni di imposta;

- 2) E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario. L'obbligazione tributaria può essere estinta per compensazione tra debiti dovuti dall'accollato e crediti vantati dall'accollante nei confronti del Comune, in relazione a diversi tributi anche se riferiti a diversi anni di imposta;
- 3) La compensazione e l'accollo non sono possibili per debiti e crediti prescritti per i quali sia intervenuta decadenza dei modi e termini previsti dalla Legge;
- 4) La compensazione e l'accollo devono essere richiesti dagli interessati per iscritto, allegando la distinta analitica e dettagliata dei conteggi e compensazioni e della provenienza e causa dei debiti e dei crediti, adeguatamente documentati nel rispetto della normativa vigente;
- 5) Nel caso della compensazione la richiesta deve essere avanzata e sottoscritta dal contribuente debitore;
- 6) Nel caso dell'accollo la richiesta deve essere avanzata e sottoscritta congiuntamente dall'accollato e dall'accollante, dovendo risultare dalla stessa chiaramente i termini e i limiti dell'accollo;
- 7) Le disposizioni di cui sopra non si applicano per le richieste presentate prima della decorrenza degli effetti della delibera di approvazione del presente articolo;
- 8) La compensazione e l'accollo sono accordati con atto adottato dal funzionario competente;
- 9) Quanto disposto nei precedenti commi del presente articolo si applica anche a tutte le ipotesi di compensazione previste da disposizioni di Legge in vigore relative ai tributi comunali;
- 10) Per quanto non disposto nel presente articolo si applica la normativa generale fiscale ed in subordine quella civilistica.

- **Visto** il parere favorevole del Settore Finanziario, espresso in merito alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- **Con** voti unanimi, legalmente espressi;

## **DELIBERA**

**1) DI MODIFICARE** il "Testo Unico dei Regolamenti relativi alle Entrate Tributarie del Comune di Montecreto" nel seguente modo:

### **SOSTITUZIONE dell'art. 14 con il seguente:**

1. Qualora non sia altrove diversamente stabilito nel presente Testo Unico o da una norma di legge, nel caso in cui il carico tributario sia costituito o sia comprensivo di tributi arretrati, e risulti particolarmente oneroso in ragione della temporanea e comprovata disponibilità o difficoltà economica del contribuente, su richiesta del medesimo, il funzionario responsabile può eccezionalmente dilazionare il pagamento dei tributi e delle entrate patrimoniali concedendo la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di settantadue rate che in ogni caso non potrà superare i seguenti limiti:

- a) fino a euro 200,00: nessuna rateizzazione;
- b) da euro 200,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
- d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
- e) da euro 2000,01 a euro 5.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- f) da euro 5.000,01 a euro 10.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- g) da euro 10.000,01 a euro 20.000,00: fino a trentasei rate mensili;

- h) da euro 20.000,01 a euro 30.000,00: fino a quarantotto rate mensili;
- i) da euro 30.000,01 a euro 50.000,00: fino a sessanta rate mensili;
- j) oltre 50.000,00: fino a settantadue rate mensili.

In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Il funzionario responsabile potrà richiedere documentazione idonea a comprovare lo stato patrimoniale ed economico del soggetto debitore.

- 1) La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi come da presente regolamento;
- 2) La rata di pagamento minima è pari ad euro 100,00. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese;
- 3) La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate;
- 4) Il mancato pagamento della prima rata entro la scadenza o di due rate anche non consecutive comporta la decadenza della rateizzazione e l'obbligo di pagamento entro 30 giorni, in un'unica soluzione, del debito residuo, il quale non è più rateizzabile;
- 5) Su richiesta del debitore il funzionario responsabile, fermo restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1 del presente articolo, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.

Di approvare i seguenti criteri e modalità di applicazione:

La presente direttiva:

- a) Si applica al debito o posizione debitoria riferita ad ogni singolo debitore relativa ad entrate, comprensive di eventuali interessi e sanzioni e spese, dovute anche per più anni a seguito di attività di accertamento e/o liquidazione;
- b) Si rende necessaria al fine di evitare casi di discrezionalità e/o disomogeneità da parte degli uffici competenti in fase di accettazione rilascio di tale agevolazione, individuando criteri uniformi per l'individuazione delle situazioni di temporanea e obiettiva difficoltà economica, e quindi individuare gli aventi diritto alla dilazione, e la determinazione del numero di rate da riconoscere. L'individuazione dei criteri e delle procedure si rende essenziale da una parte per la necessità di accertare la citata temporanea situazione di obiettiva difficoltà del richiedente, dall'altra per l'esigenza di perseguire l'economicità, l'efficienza e la speditezza dell'azione amministrativa;
- c) L'importo di riferimento della rata minima, individuato in € 100,00 è assunto a riferimento per riconoscere il diritto alla dilazione del debito; in caso di eccezionale difficoltà, autocertificata o documentata dal debitore oppure accertata dall'ufficio potranno essere riconosciute dilazioni con rate di importo inferiore a quello di riferimento sopra riportato.

Al fine della del rilascio della dilazione di versamento, la documentazione da allegare alla richiesta sarà:

- 1) Per le persone fisiche: copia del saldo dell'ultimo estratto conto relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito e/o il saldo al 31 dicembre dei conti bancari postali o di deposito a lui intestati;
- 2) Per le persone giuridiche:

- Srl, Spa e società in accomandita per azioni: copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso l'ufficio del Registro delle Imprese ovvero, in alternativa, una relazione relativa allo stato economico – patrimoniale approvata dall'organo contabile;
- Società di persone e ditte individuali: copia dell'ultimo Modello Unico presentato e una relazione economico – patrimoniale sottoscritta da uno dei soci o dal titolare.

Nel caso in cui, a seguito della verifica della documentazione presentata dal debitore, non risulti possibile concedere la dilazione del versamento, il debitore stesso potrà comunque accedere al beneficio facendo valere particolari condizioni che abbiano determinato una radicale modifica della situazione reddituale e patrimoniale risultante dall'I.S.E.E.; Siffatte condizioni sono da ritenersi sussistenti, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

- cessazione del rapporto di lavoro, per un lavoratore dipendente;
- insorgenza, nel nucleo familiare, di una grave patologia che abbia determinato ingenti spese mediche;
- contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento corrente (in autoliquidazione) di tributi e contributi, a condizione che le obbligazioni pecuniarie in scadenza siano di entità rilevante in rapporto all'I.S.E.E. del nucleo familiare del debitore.

Limitatamente ai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, tali condizioni sono, inoltre, da ritenersi sussistenti anche allorché l'attività di impresa risenta sensibilmente di improvvise ed oggettive crisi del mercato di riferimento, anche di carattere locale, ovvero di eventi imprevedibili provocati da forza maggiore.

In tutti i suddetti casi, la radicale modifica della situazione reddituale e patrimoniale espressa dall'I.S.E.E. dovrà essere idoneamente documentata e la relativa decisione dovrà esaurientemente motivata.

In merito alla dilazione di pagamento delle entrate riscosse **ordinariamente (e non a seguito di atti di accertamento/liquidazione)**, la dilazione di pagamento è concedibile con riferimento esclusivo alla tassa rifiuti (comprese maggiorazioni, addizionali e spese) secondo i seguenti criteri applicativi che seguono:

- 1) La dilazione è concedibile nelle sole *"ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso"* da verificarsi applicando i criteri e modalità sopra esposti.
- 2) In deroga, a quanto sopra disciplinato nel presente atto, salvo casi di eccezionale difficoltà, autocertificata o documentata dal debitore oppure accertata dall'ufficio, di norma possono essere concesse un numero massimo di 2 (DUE) rate ciascuna di importo non inferiore ad € 50,00, con riferimento a quanto dovuto in sede di acconto o conguaglio oppure per l'intero anno.
- 3) Di norma e salvo eventi eccezionali non è concedibile la dilazione di pagamento degli importi per tributi ed entrate diverse da quelle precedenti dovuti in sede di autoliquidazione annuale come ad esempio IMU e TASI.

## **SOSTITUZIONE dell'art. 18 con il seguente:**

- 1) L'obbligazione tributaria può essere estinta per compensazione tra debiti dovuti e crediti vantati dallo stesso contribuente in relazione a diversi tributi anche se riferito a diversi anni di imposta;
- 2) E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario. L'obbligazione tributaria può essere estinta per compensazione tra debiti dovuti dall'accollato e crediti vantati dall'accollante nei confronti del Comune, in relazione a diversi tributi anche se riferiti a diversi anni di imposta;
- 3) La compensazione e l'accollo non sono possibili per debiti e crediti prescritti per i quali sia intervenuta decadenza dei modi e termini previsti dalla Legge;
- 4) La compensazione e l'accollo devono essere richiesti dagli interessati per iscritto, allegando la distinta analitica e dettagliata dei conteggi e compensazioni e della provenienza e causa dei debiti e dei crediti, adeguatamente documentati nel rispetto della normativa vigente;
- 5) Nel caso della compensazione la richiesta deve essere avanzata e sottoscritta dal contribuente debitore;
- 6) Nel caso dell'accollo la richiesta deve essere avanzata e sottoscritta congiuntamente dall'accollato e dall'accollante, dovendo risultare dalla stessa chiaramente i termini e i limiti dell'accollo;
- 7) Le disposizioni di cui sopra non si applicano per le richieste presentate prima della decorrenza degli effetti della delibera di approvazione del presente articolo;
- 8) La compensazione e l'accollo sono accordati con atto adottato dal funzionario competente;
- 9) Quanto disposto nei precedenti commi del presente articolo si applica anche a tutte le ipotesi di compensazione previste da disposizioni di Legge in vigore relative ai tributi comunali;
- 10) Per quanto non disposto nel presente articolo si applica la normativa generale fiscale ed in subordine quella civilistica.

2) di dichiarare con voti unanimi, legalmente espressi, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE  
F.to BONUCCHI LEANDRO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. MIGLIORI MANUELA**

## **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:  
Addì, 18/05/2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. MIGLIORI MANUELA**

**Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.**

### **ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il . . .

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. MIGLIORI MANUELA**